

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVI AI SERVIZI MINIMI AFFERENTI AL COMUNE DI CHIERI

TRA

La Città di Chieri, (C.F. n.82000210011), nella persona di _____,
domiciliato per la carica presso la sede del Palazzo Comunale

E

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale di seguito denominata "Agenzia", codice fiscale n.97639830013, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore;

Premesso che,

La Città di Chieri ha stipulato con l'associazione temporanea di imprese costituita da ATM (ora GTT spa) e Autoindustriale VIGO C. Sas (ora Autoindustriale VIGO srl) in data 20/09/2002 il Contratto di Servizio per l'esercizio del Trasporto Pubblico Locale di persone sulla rete urbana della Città di Chieri (Rep. n.5297) con validità sino al 31/12/2002; tale Contratto è stato prorogato per l'anno 2003 con contratto di servizio Repertorio 5482 del 22/07/2003 e fino al 30/06/2004 con determinazioni n. 1028/1524 del 16/12/2003 (rettificata con determinazione 183 del 09/03/2004); proroga disposta dalla Città di Chieri a tutto il 31/12/2005 con nota prot. 36092 del 20/12/2004, sottoscritta per accettazione dal concessionario. Con determinazione n. 116 del 07/03/2005 la Città di Chieri approvava il disciplinare di delega all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana approvato da quest'ultima con determinazione n. 109 del 31/03/2005, applicativa della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004. Il Contratto è stato prorogato sino al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n.54 del 15/02/2006 in esecuzione della deliberazione di indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 10/1 del 28 dicembre 2005;

nel frattempo, il 9/05/2003, in attuazione all'art. 8 della L.R. n° 1/2000, è stato costituito il Consorzio Agenzia per la Mobilità Metropolitana il quale, ai sensi del comma 2 del citato art. 8, gestisce tutte le funzioni (trasferite o delegate) in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano;

all'Agenzia aderiscono la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino, oltre ad altri 31 comuni dell'area metropolitana torinese tra i quali il Comune di Chieri;

l'Agenzia ha acquisito le funzioni in precedenza svolte dai Comuni aderenti (per i servizi urbani), dalla Provincia di Torino (per i servizi extraurbani dell'area metropolitana) e dalla Regione Piemonte (per i servizi ferroviari metropolitani), con l'obiettivo di puntare a un sistema di trasporti totalmente integrato nell'area metropolitana torinese;

l'Assemblea dell'Agenzia, nell'approvare il "Programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana - 2007-2009" (deliberazione 3/2 del 16/06/2007), ha previsto, nell'ambito degli indirizzi forniti per l'effettuazione delle gare, che i comuni di Moncalieri, Chieri e Settimo, già soggetti di delega ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000, integrassero, con le risorse proprie, confermando quanto già avveniva a livello contrattuale, le risorse attribuite dalla Regione direttamente all'Agenzia;

il disciplinare di delega sottoscritto tra Agenzia e Città di Chieri per la gestione del Contratto sopra richiamato prevedeva, tra l'altro, che la differenza tra gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto di servizio e le risorse programmate e trasferite dalla Regione Piemonte fosse a completo

carico della Città; si stabiliva inoltre che sarebbero stati trasferiti dal Comune all'Agenzia "i maggiori oneri derivante dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per il pagamento dell'IVA; gli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni delle percorrenze previste nel programma d'esercizio del contratto di servizio delegato e delle relative compensazioni economiche; gli eventuali oneri correlati all'adozione da parte della Città di agevolazioni tariffarie", nonché "gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite determinati in ragione all'importo complessivo del contratto e corrisposti in aggiunta a quanto trasferito ai sensi dei precedenti commi."

Dato atto che

con deliberazione n. 2/2010 del 19/07/2010, l'Assemblea dell'Agenzia ha attribuito al Comune di Torino, al fine di mantenere l'unitarietà di gestione di tutti servizi attinenti la mobilità urbana, la funzione di stazione appaltante di quei servizi afferenti agli ambiti territoriali urbano esteso di Torino e di bacino della corona metropolitana di cui al PTA 2007-2009, che sarebbero potuti rientrare nell'oggetto di un'unica procedura di gara;

l'Assemblea aveva inoltre ridefinito l'indirizzo 1 per le gare, già deliberato in occasione dell'approvazione del PTA 2007/2009, prevedendo che i contratti di servizio che sarebbero stati stipulati per l'esercizio in concessione dei servizi di trasporto pubblico di persone in area metropolitana avrebbero dovuto consentire la gestione e la programmazione integrata ed unitaria dei servizi di TPL relativi agli ambiti urbano esteso di Torino e di bacino di corona metropolitana;

con la deliberazione 2010 01960/064 del 4/10/2010, avente ad oggetto "l'affidamento in concessione dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino, approvazione degli indirizzi per la procedura ad evidenza pubblica", il Consiglio Comunale della Città di Torino aveva, tra l'altro, approvato che la Città operasse da stazione appaltante in qualità di centrale di committenza in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana per il servizio di trasporto pubblico locale di superficie, limitando l'oggetto di gara, con riferimento ai servizi di interesse dell'Agenzia, ai servizi ricompresi nell'ambito urbano esteso di Torino e ad alcuni dei servizi compresi nell'ambito di bacino della corona metropolitana;

con deliberazione n. 24/2010 del 13/12/2010 il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato mandato al direttore generale f.f. di verificare:

- la sussistenza delle condizioni affinché la Provincia di Torino potesse disporre che il concessionario dei servizi provinciali potesse prestare i servizi di tipo extraurbano e servizi urbani di Chieri, Settimo e Moncalieri, in tutto o in parte, a condizioni economiche non superiori a quelle attualmente in essere presso l'Agenzia;
- all'esito della procedura di gara avviata dal Comune di Torino se potessero sussistere le condizioni amministrative ed economiche affinché i servizi potessero essere affidati al soggetto aggiudicatario della procedura indetta dal Comune di Torino.

il Consiglio d'Amministrazione con la citata deliberazione n. 24/2010 del 13/12/2010 aveva stabilito, qualora le verifiche non avessero consentito l'affidamento dei servizi non direttamente previsti dalla procedura del Comune di Torino, di impegnare la struttura dell'Agenzia a predisporre una procedura di selezione del concessionario;

nella seduta del 07/03/2011, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha preso atto, della specifica informativa del direttore generale f.f. con la quale veniva evidenziata l'assenza delle condizioni necessarie per un affidamento dei servizi nell'ambito del contratto provinciale a condizioni economiche non superiori a quelle in allora in essere presso l'Agenzia; conseguentemente,

- con determinazione dirigenziale n. 227 del 1/06/2011, è stata avviata la procedura ristretta per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino; la gara è stata aggiudicata alla società EXTRA.TO S.C. A R.L.; in data 16/07/2012 è stato sottoscritto il Contratto dei "servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino", con validità di sei anni a decorrere dal 01/08/2012; il Contratto prevede, tra l'altro, la possibilità di istituire servizi di TPL "a chiamata", con percorsi e orari flessibili o fissi, le cui

corse si effettuano, per intero o in parte, solo previa prenotazione, compensati con la medesima compensazione economica prevista per i servizi di linea (€ 1,407 o.f.e.) oltre ad una compensazione forfetaria fissa per gli oneri connessi al call-center pari a € 18,00/ora;

- con determinazione n. 288 del 26/07/2012, il direttore generale f.f. dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, nel prendere atto dell’esito della procedura di gara indetta dalla Città di Torino, per l’affidamento in concessione dei “servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino”, anche in qualità di stazione appaltante in nome e per conto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, aveva approvato, tra l’altro, lo schema definitivo di contratto, sottoscritto in data 29/10/2012, nonché il testo dell’appendice contrattuale alla Sezione II, sottoscritta in data 28/05/2013;
- il contratto dei “servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino”, la cui validità è stata prorogata di 5 anni con atto sottoscritto tra le parti in data 29/11/2013, all’art. 23, comma 4, stabilisce che “I servizi di trasporto pubblico locale del bacino di corona metropolitana afferenti ai comuni di Settimo Torinese, Chieri e Moncalieri costituiscono servizi connessi ai servizi di cui alla presente sezione II ai sensi e nei limiti di cui al precedente articolo 2.”.

In relazione a quanto sopra, al fine di migliorare l’integrazione tra i servizi di TPL dell’area metropolitana e in considerazione del fatto che l’art. 23 del Contratto dei “servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino” acclara per i Servizi urbani della Città di Chieri la funzione di “servizi connessi” a quelli esistenti, a parità di caratteristiche e modalità di esercizio, con Determinazione n.291 del 06/08/2015 la Società GTT S.p.A. è stata autorizzata a istituire, nell’ambito del Contratto dei “servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino”, servizi di trasporto pubblico locale con caratteristiche analoghe a quelle dei servizi che afferivano al Contratto per il TPL Urbano di Chieri (precedentemente soppressi con Determinazione n.290 del 06/08/2015).

Tenuto conto che la Città di Chieri, con Determinazione Dirigenziale dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Chieri n.125 del 04/03/2015, aveva provveduto a impegnare a favore dell’Agenzia le risorse necessarie alla copertura economica degli oneri a proprio carico derivanti dal Contratto conferito per il servizio erogato nell’anno 2015 (Euro 290.094,92), a far data dal 01/07/2015 la società GTT S.p.A. concessionaria dei “Servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino”, veniva autorizzata a istituire nell’ambito del relativo Contratto di Servizio le nuove Linee suburbane nn. 1C e 2C. Il sub-affidamento di tali Servizi alla Società “Vigo Autoindustriale Srl”, nell’ambito del Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano nell’Area Metropolitana di Torino, è stato autorizzato con Determinazione n.268 del 10/07/2015.

Dall’istituzione delle linee suburbane nn. 1C e 2C nell’ambito del Contratto dei “servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino”, consegue l’assoggettamento di GTT S.p.A. ai medesimi obblighi di servizio imposti per il resto del servizio, a fronte dei quali è prevista la corresponsione di specifiche compensazioni economiche.

Nell’ambito del predetto contratto continua inoltre ad essere esercita la linea 30, già parzialmente contribuita con risorse proprie del Comune di Chieri nel contratto per il TPL Urbano di Chieri.

Ai sensi dell’art. 29, comma 7 del Contratto dei “servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino” le compensazioni unitarie, calcolate in €/km per le linee esercite con autobus sono pari a

- linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18 metri o superiore: 3,258 €/km (oltre IVA);
- altre linee esercite con autobus 2,512 €/km (oltre IVA).

Tali importi unitari sono aggiornati annualmente, a valere dal 2014, in funzione del 50 per cento dell’inflazione programmata annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso Documento di Decisione di Finanza Pubblica.

Considerato quanto sopra, al fine di fornire la necessaria copertura economica ai contratti di servizio di competenza dell'Agenzia, relativamente ai servizi afferenti alla Città di Chieri, l'ammontare complessivo delle risorse che la Città di Chieri destina per l'anno 2018 al finanziamento delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio per l'esercizio di parte dei servizi urbani, suburbani ed extraurbani afferenti al proprio territorio è pari ad Euro 244.164,82 IVA 10% inclusa.

Tutto ciò premesso:

- visto lo Statuto dell'Agenzia;
- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto l'art. 34 del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- vista la D.C.C. di Chieri n. del __/__/2018 di approvazione dello schema di Accordo;
- vista la Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. ____ del ____ di approvazione dello schema di Accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1 Richiamo alle premesse

1. Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante.

art. 2 Oggetto dell'Accordo

1. E' oggetto dell'Accordo il finanziamento di parte dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti il Comune di Chieri, eserciti nell'ambito del contratto dei "Servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino" (Linee 1C, 2C e 30) nonché, con riferimento ai servizi di TPL Extraurbani, del contratto dei "Servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino" richiamati in premessa.
2. La quantità complessiva dei servizi di cui al precedente comma 1, è definita all'atto della sottoscrizione dell'Accordo nella misura espressa in termini di veicoli*Km, pari a **89.488** su base annua (83.588 urbani e 5.900 Extraurbani), suscettibile di variazione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Il fabbisogno di risorse per il finanziamento dei servizi di cui al precedente comma 1 è annualmente definito in funzione del prodotto tra la quantità di servizi di cui al precedente comma 2 e la relativa compensazione economica unitaria derivante dall'applicazione del contratto di servizio dei "Servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino" e, nel caso di istituzione di servizi extraurbani, dall'applicazione del contratto dei "Servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino".

art. 3 Impegni delle parti

1. Per il finanziamento degli oneri relativi alla compensazione degli obblighi imposti ai concessionari relativi ai servizi afferenti alla Città di Chieri di cui sopra, il Comune trasferisce all'Agenzia le risorse definite ai sensi del precedente articolo 2, comma 3 (IVA compresa) che, per l'anno 2018 sono stimate in **Euro 244.164,82**.
2. L'adozione da parte del Comune di Chieri di specifiche agevolazioni tariffarie comporta la preventiva valutazione dei maggiori oneri di servizio e il trasferimento dal Comune all'Agenzia delle relative compensazioni economiche da riconoscere al Concessionario.
3. Il Comune si impegna a stanziare nei bilanci annuali e pluriennali a seguire, al fine di garantire la copertura finanziaria del presente Accordo per tutta la sua durata, le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2, adeguate in funzione dell'evoluzione dei programmi di esercizio.

4. Il Comune di Chieri trasferisce all'Agenzia le risorse previste nel presente Accordo con rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del secondo mese del trimestre di riferimento.
5. L'Agenzia provvede a richiedere i contributi secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 472/1999 (rimborso IVA dallo Stato). Salvo diversi indirizzi, l'Agenzia provvede a trasferire al Comune, entro la fine dell'anno dall'avvenuto incasso, la quota parte delle somme ricevute a titolo di contribuzione ai sensi del citato D.Lgs. 472/1999 calcolata in funzione dei trasferimenti effettuati dal Comune.
6. Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall'Agenzia secondo gli indirizzi della Città.
7. Il Comune si impegna ad inoltrare all'Agenzia per l'istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale. L'istruttoria per le variazioni dei servizi di cui al presente Accordo è effettuata dall'Agenzia che, concorde il Comune, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

art. 5 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula sino al 30 giugno 2027, termine di validità del contratto dei "Servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino".

ART. 6 - Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.
2. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

ART. 7 - Effetti dell'Accordo

1. I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.
2. I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.
3. La mancata osservazione degli obblighi, di cui agli articoli precedenti, comporta l'immediata risoluzione dell'Accordo stesso.

ART. 8 - Comitato di monitoraggio

1. E' istituito un Comitato di monitoraggio paritetico composto da due rappresentanti del Comune e due rappresentanti dell'Agenzia scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia.
2. Il Comitato:
 - vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
 - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;

- dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
- approva all'unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma.

ART. 9 - Controversie

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Comitato di monitoraggio di cui all'art. 8 del presente Accordo.
2. Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma, e non definita bonariamente dal Collegio di Monitoraggio, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

ART. 10 - Pubblicazione

1. L'Agenzia trasmette alla Città di Chieri il presente Accordo di Programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R. con oneri a proprio carico.

Torino, lì _____

Per l'Agenzia _____

Per la Città _____